



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

15897-24

Composta da:

VITO DI NICOLA

- Presidente -

Sent. n. sez. 221/2024

PAOLA MASI

CC - 26/01/2024

DOMENICO FIORDALISI

R.G.N. 34037/2023

LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO

DANIELE CAPPuccio

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 08/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPuccio;

lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

l₁

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'8 maggio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da [REDACTED] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Pavia, il 13 marzo 2023, ha rigettato l'istanza finalizzata alla concessione, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, di un permesso, sì da consentirgli di recarsi presso l'abitazione familiare in [REDACTED] per incontrare moglie e figli e condividere con loro il lutto per la morte della madre, avvenuta il 26 gennaio 2023, e portarsi, quindi, al locale cimitero per fruire di un momento di raccoglimento sulla tomba della donna, al cui funerale egli non ha potuto partecipare.

A tal fine, ha ritenuto che le esigenze prospettate dal condannato sono recessive rispetto alla necessità di preservare la sicurezza pubblica dal pericolo che [REDACTED] rientrando, seppure transitoriamente, sul territorio dove è insediata la compagine criminale nella quale egli ha, in passato, militato, instauri con i suoi esponenti un nuovo e non consentito canale di comunicazione.

Ha, inoltre, stimato che la concessione a [REDACTED] del permesso, oltre ad essere sconsigliata dalla distanza tra il luogo di restrizione e quello in cui egli dovrebbe essere condotto, «rappresenterebbe un segno di affermazione del carisma criminale di un soggetto che non risulta affrancatosi dal contesto di provenienza».

11
125

2. [REDACTED] propone, con il ministero dell'avv. [REDACTED] ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, in quanto adottato senza tenere conto della possibilità di avvalersi, per gli spostamenti, del mezzo aereo ed in contrasto con l'indirizzo ermeneutico favorevole, in siffatti casi, alla concessione di permesso c.d. «di necessità».

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto.

2. L'art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354, dispone, al primo comma, che nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il

magistrato di sorveglianza può concedere, ai condannati e agli internati, il permesso di recarsi a visitare l'infermo e, a quello successivo, che analoghi permessi possono essere concessi «eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità».

In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, devono sussistere i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, ed il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto» (Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, Vitale, Rv. 267210; Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014, Di Costanzo, Rv. 261274), sicché, per contro, «è legittimo il diniego del permesso di necessità in relazione a un evento familiare che, seppure grave, non presenti il carattere della eccezionalità» (Sez. 1, n. 29864 del 24/03/2023, Sainato, Rv. 284839; Sez. 1, n. 41240 del 04/07/2019, Simioli, Rv. 277135 – 01).

In tale ambito di eccezionalità, sono stati ricompresi accadimenti che riguardano la nascita e la morte di soggetti che intrattengano relazioni qualificate con il detenuto, riconducibili alla nozione di «prossimi congiunti», nell'accezione offerta dall'art. 307, quarto comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547-01).

Eventi che possono riguardare la nascita di un figlio, costituente episodio eccezionale e insostituibile nell'esperienza di vita dell'interessato (Sez. 1, n. 48424 del 26/5/2017, Perrone, Rv. 271476-01), oppure la morte di un nipote, *ex fratre*, del detenuto (Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547-01) o di un fratello (anche quando la richiesta di permesso di necessità sia formulata per consentire al detenuto di recarsi a pregare sulla tomba del congiunto, prematuramente scomparso: così Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210-01; per un caso sostanzialmente analogo, relativo alla morte della madre, v. Sez. 1, n. 34569 del 24/5/2017, Chianese, non massimata); o, ancora, la severa patologia della moglie, affetta da grave forma tumorale con metastasi, tale da rendere gli spostamenti pericolosi per la salute (Sez. 1, n. 26062 del 27/11/2017, dep. 2018, Birra, non massimata); sino a ritenersi sussumibile nella nozione di «evento di particolare gravità» di cui all'art. 30 anche la strutturazione progressiva di una condizione che, all'esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto (Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Arena, Rv.

7e
VCH

274655-01, relativo alla concessione del permesso, ritenuta legittima, in ragione dell'assenza di visite dei familiari protrattasi per più di un biennio a causa di oggettive difficoltà dei medesimi di raggiungere il luogo in cui il congiunto era ristretto).

3. Tra gli eventi particolarmente gravi e correlati con la vita familiare rientra, quindi, la morte del genitore, che giustifica l'esigenza del detenuto, che non abbia, in virtù della sua contingente condizione, preso parte alle esequie, di vivere un momento di raccoglimento e preghiera sulla sua tomba: pertinente, al riguardo, è il richiamo, operato dal ricorrente, alla motivazione sottesa alla decisione adottata, in passato, in una vicenda analoga, secondo cui «la fattispecie data dal detenuto che voglia pregare sulla tomba della madre integri una vicenda eccezionale e cioè non usuale, particolarmente grave, giacché idonea ad incidere profondamente nella sua vicenda umana, e pertanto sul grado di umanità della detenzione, e rilevante per il suo percorso di recupero».

Nella menzionata circostanza, la Corte di cassazione ha aggiunto, in termini qui condivisi, che «Se viceversa negata siffatta opportunità, il detenuto in tal modo si vedrebbe privato di un momento di profonda umanità, quale il sostare (poco importa se in preghiera o meno) davanti alla tomba della madre importante per la sua rieducazione e per la sua risocializzazione» e concluso che «il provvedimento impugnato non può semplicemente opporre una argomentazione relativa ad esigenze di sicurezza pubblica per impedire o comunque comprimere in modo completo la possibilità per il detenuto di fruire di un permesso concepito per venire incontro a circostanze drammatiche della vita familiare: del resto, la normativa stessa, nel prevedere la possibilità di una scorta per il detenuto, offre una soluzione alle argomentazioni relative alla personalità dello stesso: il permesso di necessità può essere fruito con accompagnamento armato e con ogni altra cautela che renda lo stesso compatibile con le esigenze di ordine e di sicurezza pubblici (che possono, del tutto esemplificativamente, indicarsi in orario dell'omaggio funebre, isolamento del luogo, viaggio in data non conosciuta in precedenza dal detenuto, stretta vigilanza per evitare contatti *et similia*)».



4. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione dei principi testé affermati.

L'ordinanza impugnata muove, invero, dalla considerazione di esigenze di sicurezza pubblica che, tuttavia, non si pongono, a ben vedere, in relazione di assoluta incompatibilità con l'ammissione del condannato al permesso premio.

Al riguardo, deve rilevarsi la sicura possibilità di ricorrere a modalità esecutive tali da evitare, da un canto, indebiti contatti tra [redacted] e l'ambiente criminale del luogo in cui egli dovrebbe essere condotto e, dall'altro, che il suo accesso al cimitero — eventualmente preceduto o seguito da un breve incontro con i più stretti congiunti — si traduca nella temuta, eclatante e proterva manifestazione di statura criminale e di capacità di piegare le istituzioni al soddisfacimento di esigenze di natura solo apparentemente intima e familiare.

Carattere di minusvalenza, nel delineato contesto e, precipuamente, in ragione della rilevanza degli interessi coinvolti, deve, poi, essere riconosciuto ai disagi connessi alla distanza tra il luogo di partenza e quello di arrivo e, di conseguenza, alla durata ed alla complessità della trasferta, circostanze che prescindono dall'iniziativa del condannato (e dipendono, anzi, dalla scelta operata dall'amministrazione in ordine all'assegnazione del condannato ad un determinato istituto) e la cui incidenza è, comunque, attutita, nella fattispecie, dall'esistenza di frequenti e rapidi collegamenti aerei tra la [redacted]

5. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dai vizi riscontrati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Così deciso il 26/01/2024.

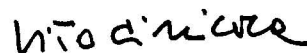
Il Consigliere estensore

Daniele Cappuccio



Il Presidente

Vito Di Nicola



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li **16 APR. 2024**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marina Calcagni

